



Città di Pomigliano d'Arco

Provincia di Napoli

**AREA 5 SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO SUAP E SVILUPPO ECONOMICO**

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art. 70 comma 5 secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basata sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alla concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.lgs. 59/2010;

Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/01/2013;

Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche legge regionale n. 1 del 09 gennaio 2014;

Viste le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali:

- Sono state approvate le norme e le direttive concernenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed il relativo regolamento;
- Sono stati approvati i bandi di selezione per l'assegnazione di concessioni di commercio su aree pubbliche in scadenza nel mercato;

RENDE NOTO

E' indetta la procedura di selezione per:

- L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato in scadenza nella data del 07/05/2017:

➤ **MERCATO VIA COSIMO MICCOLI**

Frequenza **SETTIMANALE** giorno di svolgimento **GIOVEDI**

N. POST.	MQ.	SETTORE MER-CEOLOGICO	UBICAZIONE	C.F. CONCESSIONARIO USCENTE
2	30,50	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	QNTRCC72T26E791H
3	31,90	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	QNTRCC72T26E791H
5	31,90	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	DCSSVT55L07F839Z
6	31,15	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	DCSSVT55L07F839Z
7	32,15	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	VNANGL48A13G180B
8	26,70	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	SPSGNN65B09H892D
9	31,33	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CRBNLL89L31H931M
11	20,5	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CRPPRZ67P56G964E
12	19,05	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CRPPRZ67P56G964E
16	24,35	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RCCSSS80B14F839K
18	30,15	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	DFLTMS91C25F839F
19	43	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	FSCGTN74C25I262E
21	38,30	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RCCFNC87S30F839C
22	39,50	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CPNCMN74C29F839O
23	38,55	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	PZZCMB64A44D789Y
24	39,50	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	DLLRST77M25A940X
25	33,68	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RNRMSM72H15G190B
26	40,45	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RNRMSM72H15G190B
27	33,70	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RSSCST62A01G190B
28	48,70	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RSSCST62A01G190B
29	48,70	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CZZGNN53A02G190A
30	51,55	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	MTTRSO51M55G190E
31	46,60	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	SCFPQL49A25G762X
32	46,90	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	BCCFNC75B16G762C
33	58,65	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RGENTN71B23B227L
34	46,95	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	PNCLGU63B05I262S
35	46,05	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	MSLSNT82S67F839T
36	46,10	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	MSLSNT82S67F839T
37	43,25	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	MNZNCL81H26F839D
38	37,40	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CLBPLA57B12C188M
39	38,35	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	LNGLGU76B27G190G
40	40,05	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	LNGLGU76B27G190G
41	54,15	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	PGNGNR65M07H931C
42	36,35	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CTPVCN82P09L142B
45	21,50	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CRLSVT70T18I262S
46	17,55	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	DRTNTN63D17G902X
47	14,45	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	06580651211
48/49	17,50	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	NTRSSS65C23D789W
50	35,25	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	BNCFDN84S24G813S
51	34,50	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	MBRNTN86C05G190W
52	36,30	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	MBRNTN86C05G190W
53	37,70	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	NNZSTL66R09G283T
54	36,20	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CSLNTN58H13H931O
55	36,75	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	PTRVNT75D53F839X
56	36,95	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	PTRVNT75D53F839X
58	49,50	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CLDNGL73T15H931L
60	40,50	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	LFRVCN74M19H931S
61	34,95	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CRTSVT66D20B905T

62	31,80	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	BRRRSR82C13C495I
63	28,35	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	BRRRSR82C13C495I
64	26,35	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	GLRSVT90S11F839H
66	19,80	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	DLPLGU77S08F839O
69	42,30	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RZZFNC76T30B963D
70	44	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RVLNGL56L07H931N
71	55,80	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	BLZNCL71R15G813G
72	44,05	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CSLRFL62C31H931U
73	46,60	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CRSMRT73A22F839T
74	45,60	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RCCNNZ92M14A509C
75	52,15	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	DLGRNG62L14H931I
76	40,90	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	NNZMRA89E30F924Y
77	40,20	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	LCCFNC64R13A064L
78	36,86	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	LCCGNZ53S20A064F
79	34,35	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	DNCNMR51L43I820C
80	32,10	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RVLNTN61S06G190C
81	37,40	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	SLLNCL71L08F839P
82	34,85	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	PLMCRI60L01A455S
83	35,90	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	PLMCRI60L01A455S
84	36,65	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	PCCGNN70A24A455B
85	36,15	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	PCCGNN70A24A455B
86	35,40	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	PCCGNN70A24A455B
87	35,65	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RGGLGU51C20B371I
88	34,50	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	FTCGFR78S29E791H
89	52,40	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	LMBVCN89H13E791I
90	53,30	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	FCIFLC67L10F839R
91	39,95	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	DMTLGU59S13C188U
92	42,90	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	TRACRI53L05F839B
93	39,45	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	TRACRI53L05F839B
94	40,94	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CVLPQL59B20H931O
95	40,70	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CVLPQL59B20H931O
96	40,90	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	NTGLGU81A13F924K
98	40,35	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	SCLCRI64M29F839O
99	43,45	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	05846991213
100	34,40	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	DGSCMN78A70G812T
100C	39,25	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	GLLRNI58S67B227A
101	36,30	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	GLLRNI58S67B227A
102	32,60	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RGENTN71B23B227L
103	37,30	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CRCFNC58M24B227Z
104	36,35	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	FSCVCN78P23F839E
106	37,20	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	SPSPTR85B12I073I
107	37,40	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CZZGPP72C19G190J
108	34,45	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	FTCGFR78S29E791H
109	33,40	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	LLCTMS68L24G812O
110	26,50	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	04044181214
111	21,10	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CRTFNC70D14I262R
112	29	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	04044181214
113	24,65	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CRTFNC70D14I262R
114	24,35	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RGGGDU68P02B227O
115	22,05	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CZZFNC67C07M115U
116	29,90	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CZZFNC67C07M115U
117	24,40	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	DNFGPP70H08G812L
118	20,10	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	TRNVCN77M65F839R
119	30,05	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	DLRLNS73C20I820D
120	30,40	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RCPNTN57C15D756C
121	30,30	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RCPNTN57C15D756C
123	29,25	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	VLLVCN57H07I262M
124	24,85	ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	MLLPRZ61C28I262R

126	34,70	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	BRTLSU84L64F839I
127	39,25	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	PPEMRA51A06G230O
128	43	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	GLNSNT69M64H931J
129	37,85	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	PCNFNC56H08G813K
130	36,60	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	CPSSSS89L16E791C
131	36,65	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RSSMHL59E26A024I
132	37,40	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	MNCGNR69P12F839E
133	46,80	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	04368521219
138	2,7	NON ALIMENTARE	VIA COSIMO MICCOLI	RCCGPP57T25D789H

- L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato in scadenza nella data del 07/05/2017:

➤ **MERCATO VIA DEI SERPI**

Frequenza **SETTIMANALE** giorno di svolgimento **GIOVEDI**

N. POST.	MQ.	SETTORE MER-CEOLOGICO	UBICAZIONE	C.F. CONCESSIONARIO USCENTE
1	78,40	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	RCCNTN62H13G190J
2	41,15	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	05586621210
3	40,05	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	CSLVGN61H43G813X
4	35,05	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	CTLCMN57S08G190Y
5	50,80	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	02765131210
6	34,35	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	CTPFNC62L08H931V
8	38,95	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	MGLFNC78L08A024L
9	36,80	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	MGLFNC78L08A024L
10	37,45	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	MGLMRA58H14A024E
11	44,85	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	LNGLGU86P19G795R
14	44,40	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	GMBNLT54R16C280Q
17	39,75	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	PRTFLC72H16G812V
20	33,20	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	DVTSRN89L08I483I
25	33,55	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	VCCSVT72S26F839E
27	38,60	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	MRRCMN75H29F111O
28	57,40	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	07405951216
29	43,25	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	RFFPLG83P28I377G
30	35,95	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	CPPPQL74B04G762P
31	34,40	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	NPPMLE56E21H931P
32	42,25	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	BFLCMN80S17L245U
33	33,75	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	MBRFNC58E20H931O
34	35,10	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	GSTGPP71L19L142F
35	31,80	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	FRNNTN60D23G190H
36	29,60	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	FRNNTL71D06G190O
37	32,75	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	PTRGNN72L18G230X
38	30,30	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	FRNNTL71D06G190O
40	37,70	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	ZZTRFL58B02A064P
41	43,75	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	RSSLGU55E25F839S
42	39,35	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	RSSLGU55E25F839S
43	39,70	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	03781591213
44	38,10	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	03781591213
45	19,05	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	CRCNTN51D21I820T
46	22,40	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	CRCNTN51D21I820T
47	17	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	MNAMDA70T27F839T
48	18,65	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	03113500635
49	18,90	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	04805881218
50	19,60	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	GRCRRT73T05F839U
51	19,10	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	GRCRRT73T05F839U

52	18,20	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	DNFGPP52D24G812R
54	19,80	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	GRCRRT73T05F839U
55	19,70	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	CBLGTN72T26F839L
57	19,70	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	CSTSSS71T21G309X
58	21,40	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	MSLDMN73E18A024F
59	20,25	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	SFRDNC58L12E791H
60	19	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	SFRDNC58L12E791H
62	37,85	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	DVNSVT63R13H931E
63	36,45	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	BRBCSM65M24D170X
64	33,20	ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	CSTLBR64T12D789X
65	36,75	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	VTLVTR67L14D170C
66	32,45	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	PRLNGL79L09L845F
67	33,95	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	CPPVCN55P12G190B
68	31,25	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	CPPVCN55P12G190B
69	31,75	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	MRMLGU85M13B963C
71	37,85	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	LLASVT64R24G813E
72	19,90	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	LLASVT64R24G813E
73	22,45	NON ALIMENTARE	VIA DEI SERPI	SLVCMN57S05F839D

Secondo la planimetria depositata agli atti della procedura presso l'ufficio del Comune.

1 DURATA DELLA CONCESSIONE

1 La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) e scadrà il 07/05/2029.

2 ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA

1 Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.

3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA

1 In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda.

b) nel caso di concessione di posteggio ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta la documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

2 In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.

4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1 Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

5 PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1 Il bando sarà pubblicato il 06/12/2016 all'albo pretorio del Comune, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.

6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1 **Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presentazione selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite pec all'indirizzo suap.pomiglianodarco@asmepec.it, utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune stesso, oppure tramite il portale telematico dello SUAP.**

2 Le domande possono essere presentate dal 19/12/2016 al 19/01/2017. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non avranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

3 E' consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell'Intesa.

7 CONTENUTO DELLA DOMANDA

1 La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- Dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- Numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- Indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- Autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- Autocertificazione dell'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale, con indicazione del numero identificativo di entrambi i documenti, qualora previsto dalla normativa regionale quale requisito di partecipazione al bando;
- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

2 Alla Domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- Copia del documento di identità;
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residente nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

3 Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:

- Estremi dell'autorizzazione amministrativa ovvero SCIA e della concessione di posteggio in scadenza;
- Numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell'eventuale dante causa;
- Dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva, qualora non previsto come requisito di partecipazione al bando;
- Ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.

4 Nel caso in cui la domanda contenga false e mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e *in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8 CAUSE DI ESCLUSIONE

1 L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:

- La spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- La mancata sottoscrizione della domanda;
- La mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- Nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- La mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- La mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- L'omissione, l'illegalità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativo del richiedente;
- La mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
- La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

9 INTEGRAZIONI

1 Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.

10 GRADUATORIA

1 La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio del Comune

(http://pomigliano.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php) il **15 marzo 2017**.

2 Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal paragrafo 7 dell'Intesa in Conferenza unificata del 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno e più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.

3 Contro le graduatorie provvisorie potranno essere presentate osservazioni al Comune **dal 16 al 31 marzo 2017**: il Comune si pronuncerà entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.

4 L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro il 7 Maggio o 4 Luglio 2017.

11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1 Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), l'operatore può svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.

12 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003

1 I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

- a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
- b) in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della legge 241/99.

2 I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

3 Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Titolare del trattamento: arch. Stefano Sasso

Responsabile del trattamento: Sig. Francesco Iasevoli

13 DISPOSIZIONI FINALI

1 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

2 Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet (http://pomigliano.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php) e inviato alle associazioni di categoria.